

Chiedo all'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze se accetta l'emendamento testè letto.

BIANCHINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È concordato.

PRESIDENTE. Allora lo pongo a partito. (È approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico così emendato. MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1792, concernente la riscossione dei contributi sindacali e di altri contributi che si riscuotono con le norme delle imposte dirette, con la seguente modificazione:

All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

« L'inosservanza dei termini pel compimento dell'esecuzione e per la presentazione della eventuale domanda di discarico di quote non riscosse è causa del rifiuto del discarico stesso: in tal caso l'esattore è tenuto a rifondere le quote all'Ente creditore e, verificandosi l'inadempienza contro di lui procede il Ricevitore provinciale, ai sensi della legge sulla riscossione, su richiesta dell'Ente creditore ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, l'articolo unico s'intende approvato. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione dei disegni di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1745, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 21 dicembre 1927-VI, n. 2325, sulla parità aurea della lira. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1744, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, concernente l'emissione di un prestito redimibile 5 per cento e l'applicazione di una imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare per il servizio del prestito medesimo. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, contenente disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1745, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 21 dicembre 1927-VI, n. 2325, sulla parità aurea della lira (*Stampato* n. 1429-A).

Comunico alla Camera che è stato proposto che questo disegno di legge sia discusso unitamente ai seguenti altri disegni di legge successivamente iscritti nell'ordine del giorno:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1744, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali. (*Stampato* n. 1456-A).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, concernente l'emissione di un prestito redimibile 5 per cento e l'applicazione di una imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare per il servizio del prestito medesimo. (*Stampato* n. 1470-A).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, contenente disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita. (*Stampato* n. 1505-A).

Si propone, dunque, di fare un'unica discussione su questi quattro disegni di legge.

ROTIGLIANO. Chi lo propone?

PRESIDENTE. Lo propone un numero di deputati, compreso il Presidente, che basta di per sé solo a proporlo.

Metto quindi a partito la proposta di discutere unitamente i quattro disegni di legge suddetti.

(È approvata).

La approvano tutti, meno l'onorevole Rotigliano.

ROTIGLIANO. No, no, l'approvo.

PRESIDENTE. L'approva anche lei? Allora non faccia discussioni; quello che il Presidente fa, lo fa in base ai suoi poteri ed al Regolamento.

Apro la discussione generale su questi quattro disegni di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Da Empoli.

Ne ha facoltà.

DA EMPOLI. Onorevoli Camerati! I provvedimenti finanziari del 5 ottobre sono connessi da rapporti di complementarità che sono stati messi bene in rilievo dalle pregevoli relazioni ministeriali e parlamentari.

L'allineamento della lira, necessario per modificare una situazione di disagio, per l'economia italiana, derivata dalla svalutazione generale delle monete estere, è stato circondato da opportune misure, perchè i risultati del provvedimento non deludessero l'aspettativa migliore.

Non si potrebbe quindi fare un cenno anche breve dell'allineamento, senza accennare alle misure prese per evitare ripercussioni ingiustificate sui prezzi; e senza accennare alle misure prese perchè i mezzi necessari per gli sviluppi dell'economia imperiale siano assicurati su una base sana e non su base inflazionistica.

E la saggezza e la prudenza di tali provvedimenti è tale che riempie di fierezza e di gratitudine l'animo degli italiani che devono constatare ancora come sapientemente la finanza italiana